fine della protezione e della assistenza. Perchè li devo rinviare al regolamento, una volta che sono già ammessi?

PRESIDENTE. Onorevole Casalini, insiste nel suo emendamento?

CASALINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora metto a partito questo articolo 41, che diventa 42.

(*È approvato*).

Art. 42 che diventa 43.

« Le funzioni di membri del Consiglio degli orfani, del Comitato provinciale, della Commissione comunale di vigilanza, d'ispettore sono gratuite ».

A questo articolo 43 l'onorevole Sandrini propone di aggiungere, dopo la parola *sono*, la parola *assolutamente*.

SANDRINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 43.

(*È approvato*).

Art. 43 che diventa 44.

« È derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge, la quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione» .

(*È approvato*).

Art. 44 che diventa 45.

« Il Governo del Re, nell'emanare il regolamento per la esecuzione della presente legge, è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a stabilire le norme per il funzionamento del Consiglio degli orfani di guerra, dei Comitati provinciali, delle Commissioni comunali di vigilanza; per regolare il servizio d'ispezione, ferme le disposizioni di cui al precedente articolo 15; a stabilire gli obblighi per l'ufficiale dello stato civile, per tutori e per le altre persone di cui all'articolo 252 del Codice civile di denunziare la esistenza degli orfani di guerra, nonchè di riferire sulla loro educazione, e le penalità in caso di inadempimento da contenersi nei limiti indicati nell'articolo 404 del Codice stesso ».

Debbo ricordare alla Camera che tanto l'onorevole ministro dell'interno, che l'onorevole relatore, rispondendo ai diversi oratori intorno a parecchie questioni, hanno dichiarato che col regolamento si sarebbe potuto provvedere a lievi deficienze della legge ed avrebbero anche studiato eventualmente una formula più precisa di questo ultimo articolo.

Ora io proporrei o di votare questo articolo così come è proposto, o che in sede di coordinamento Governo e Commissione presentino l'articolo redatto nella formula che si riterrà più opportuna.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro dell' interno*. Se la Camera lo consente e la Camera è sovrana in tutto ciò che è regolamento, per conto mio, accetterei la seconda formula manifestata dal nostro saggissimo ed autorevole Presidente; in sede di coordinamento siamo autorizzati per l'articolo 44 a chiarire alcune materie che possono trovar posto nel regolamento.

Se ne è parlato più volte nel corso della discussione; non possiamo lì per lì improvvisare l'articolo e d'altra parte mancheremmo all'impegno preso. Quindi, ripeto, se la Camera lo consente, rinvieremo ad altra seduta la presentazione dell'articolo modificato e il coordinamento.

PEANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *relatore*. Sarebbe desiderabile portare, in sede di coordinamento, una modificazione all'articolo 10 là dove parla dell'acquisto di fondi rustici per gli orfani dei contadini; e cioè sostituire alla parola « possibilmente » una dizione più precisa, e cioè « con i mezzi disponibili ».

Faccio proposta formale in questo senso...

PRESIDENTE. È già stata presa nota di questo suo desiderio.

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. Così avremo acquietato le vostre coscienze.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Ora non ci resta che da esprimere la più viva gratitudine al nostro Presidente per la mirabile direzione di una discussione, per la quale si è potuto concludere ed approvare questa importantissima legge. (*Bene! Bravo! — Applausi al Presidente*).

PRESIDENTE. Poichè la Camera è così benevola verso di me, vorrei fare un'altra proposta. Domani non ci sono gli Uffici, e mi pare quindi che sarebbe opportuno tenere seduta antimeridiana per prendere prima di tutto cognizione dell'ultimo articolo del